



1615

11/09/2017

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Aff. - Sot. SA

cc 2.18.2/1065/2017/x
2.6/227/2017/x

approvato

18:04 11 Apr 17 A00100C 002678

ORDINE DEL GIORNO 1062

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: OdG collegato al Disegno di legge n° 237 del 09 Febbraio 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" - allegato n 3 stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 - **Finanziamenti a favore dei metodi di sperimentazione sostitutiva a quella animale.**

Premesso che

L'entrata in vigore della Direttiva 2003/15/CE, recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n.50 "attuazione delle direttive 2003/15/CE 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici", ha previsto la graduale soppressione della sperimentazione sugli animali di prodotti cosmetici finiti ingredienti di prodotti cosmetici.

[...] Il Governo è tenuto a seguire [...] i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; [...]

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

[...] (Art. 14, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE el Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - Disegno di legge A.S. n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011).

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. (Art. 13 - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

La legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione." all'art. 1 prevede che "La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca."

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. (Art. 1 - Legge 189/2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate")

Considerato che

la pratica della sperimentazione sugli animali risulta essere datata e va contro qualsiasi diffusione di una cultura animalista che miri a tutelare gli animali e a favorire la nascita di sentimenti positivi verso esseri viventi che non sono in grado di difendersi;

è auspicabile che la sperimentazione sugli animali diventi una pratica desueta al fine di evitare che gli stessi vengano torturati e fatti soffrire inutilmente;

esistono altre metodologie per effettuare sperimentazioni, quali colture in vitro o modelli matematici computerizzati;

Il Consiglio regionale impegna la Giunta

a prevedere, nel ~~Bilancio di previsione finanziario 2017-2019~~, adeguati finanziamenti alla ricerca effettuata con metodologie di sperimentazione sostitutive a quella animale, anche attraverso l'introduzione nei dispositivi di finanziamento di criteri di priorità in favore di tali metodologie.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)